

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	41

INTERROGAZIONI:

5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	42
5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia ..	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	45
5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto	30
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	47

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	30
DL 102/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. C. 3610 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	32
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	50

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	37
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Discussione e rinvio</i>)	38
<i>ALLEGATO 6 (Testo base)</i>	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati. Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	39
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	54

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Roberto RAO (UdC), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, dalla quale peraltro risulta come il Governo si sforzi di dare risalto ai pochi interventi effettuati in materia di emergenza carceraria. Pur comprendendo le difficoltà derivanti dalla scarsità delle risorse, tuttavia sottolinea come l'emergenza carceraria sia ancora tale, con tutte le terribili difficoltà per i detenuti e per il personale che lavora negli istituti penitenziari, che hanno determinato molti suicidi. Nel caso specifico, sottolinea le particolari difficoltà del personale femminile, auspi-

cando che il *turn over* sopravviva ai tagli lineari di spesa e che il Governo possa intervenire in maniera più concreta.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.45.

5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Mario CAVALLARO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la completezza della risposta della quale, tuttavia, si dichiara insoddisfatto.

5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Angelo ZUCCHI (PD), replicando, rileva come il Sottosegretario abbia fornito una completa rappresentazione della situa-

zione disastrosa nella quale versa l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia. Nel merito, si dichiara insoddisfatto della risposta.

5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lanfranco TENAGLIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, per la parte relativa agli uffici giudiziari de L'Aquila, e completamente insoddisfatto per la parte che riguarda gli uffici giudiziari di Chieti. Ricorda quindi come il Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge con il quale si è affrontata la situazione emergenziale determinata dal terremoto, abbia accolto un suo ordine del giorno che prevedeva la destinazione prioritaria dei fondi stanziati anche agli uffici giudiziari di Chieti. Invita quindi il Governo a provvedere con la massima sollecitudine.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Federico PALOMBA, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Gianni Farina e Guglielmo Vaccaro del gruppo del Partito democratico, ai quali subentrano i deputati Andrea Orlando e Pina Picierno, del medesimo gruppo, cui formula i più cordiali auguri di benvenuto.

DL 102/2010 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

C. 3610 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento, rilevando come esso rechi la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 6 che, come per le precedenti proroghe, detta disposizioni speciali in materia penale.

Il comma 1 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 si prevede, anzitutto, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001

(recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* »)

Segnala che il rinvio ulteriore al decreto-legge sulla missione « *Enduring Freedom* » comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Tornando al rinvio operato all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, questo comporta altresì: che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati — come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni — la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, il citato l'articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.

In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « *Atalanta* »; nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 421/2001; l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria; possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il predetto articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione *Atalanta*.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga

in conformità: alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Il rinvio al citato articolo 4 comporta, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti o imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Infine, comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame detta talune norme di coordinamento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger e abb.

(Parere alla V Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLTENI (LNP), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, che si compone di 14 articoli, abbia per scopo la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, per evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni (articolo 1).

L'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani, mentre l'articolo 3 istituisce il

Fondo nazionale integrativo per i comuni montani per finanziare progetti per lo sviluppo dei predetti comuni.

L'articolo 4 interviene sul codice dei contratti pubblici, al fine di ampliare, per i comuni montani, le possibilità di affidare lavori pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (comma 1). Si prevede, inoltre, che i comuni montani, a certe condizioni, possano provvedere al finanziamento di opere a carattere complesso e infrastrutturale, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate (comma 2).

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono, rispettivamente, interventi in materia di associazionismo sociale, di attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano) e di certificazione di ecocompatibilità.

Gli articoli 9 e 10 contengono, rispettivamente, disposizioni sui rifugi di montagna, sulle guide alpine ed i maestri di sci. L'articolo 11 detta una norma di interpretazione autentica in materia di imposta comunale sugli immobili; l'articolo 12 talune disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e, infine, l'articolo 13 le disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 8, che interviene in tema di usi civici, ovvero di diritti reali *sui generis*, imprescrittibili, inalienabili e perpetui, spettanti a determinate collettività (ad esempio il diritto di raccogliere legna e di pascolare). La disposizione prevede, in particolare, che nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Pur trattandosi di un profilo non rientrante negli ambiti di competenza di questa Commissione, non può sottacere talune

perplessità circa la ragionevolezza di una previsione applicabile non a tutti gli usi civici presenti sul territorio, ma solo a quelli relativi ai comuni montani.

Ciò premesso, osserva come in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie siano definite applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita (con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile). La generale disciplina civilistica, integrata da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo.

Tali considerazioni inducono a ritenere che la Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alla norme civilistiche applicabili alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione, nella quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 8 in materia di usi civici (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 luglio 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che vi sono ancora alcuni iscritti a parlare prima della conclusione dell'esame preliminare. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti scade oggi alle ore 15.

Antonio DI PIETRO (IdV) contesta con fermezza quanto sta accadendo in questi giorni, poiché risulta che le decisioni relative ad eventuali modifiche ed alla sorte del provvedimento in esame si stiano prendendo al di fuori della Commissione giustizia. Ribadisce che il suo giudizio sul provvedimento è fortemente negativo e che lo stesso dovrebbe essere ritirato dal Governo, sottolineando comunque come il suo gruppo presenterà emendamenti per partecipare effettivamente alla discussione. Rileva come dalle notizie di stampa sembrerebbe che il Governo abbia già presentato degli emendamenti e chiede quindi chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO fa presente che il Governo non ha presentato alcun emendamento e che gli unici emendamenti della maggioranza che a lui risultano essere stati presentati sono quello dell'onorevole Costa.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce di avere chiesto al Governo, e non all'onorevole Costa, dei chiarimenti in merito agli emendamenti che, secondo la stampa, sarebbero stati dal Governo medesimo già presentati. Ritiene che sia gravissimo che il Governo, anziché presentare direttamente i propri emendamenti, li faccia presentare da deputati della maggioranza, rilevando una commistione che mortifica le prerogative del Parlamento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che, come normalmente accade, gli emendamenti del rappresentante del Gruppo del PdL in Commissione sono a lui noti, essendone venuto a conoscenza in occasione di contatti informali con l'onorevole Costa.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva come quanto affermato dal sottosegretario Caliendo sia la conferma del comportamento precedentemente contestato, poiché è evidente che le decisioni fondamentali sul provvedimento vengono prese tramite contatti informali tra il Governo e la maggioranza. Ritiene che questo comportamento sia estremamente grave, perché è un modo per eludere e mortificare l'esame parlamentare del provvedimento.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che, se vi fosse stata l'occasione, avrebbe discusso degli emendamenti anche con l'onorevole Di Pietro.

Rita BERNARDINI (PD) osserva come le intercettazioni telefoniche rappresentino un problema effettivo di un fenomeno la cui governabilità tecnica non può però far dimenticare come esso debba essere collocato all'interno di riforme più generali. Il nodo da sciogliere, infatti, non è tanto quello relativo a quali tipologie di reati « intercettare », per quanto tempo, o tutte le altre soluzioni di guerriglia emendativa che ci si trova ad analizzare oggi, alcune delle quali gravissime come quelle che arrivano a minare il concetto stesso della libertà di stampa, ma semmai quello della effettività dei controlli sui parametri legislativi. La mancata separazione delle carriere è il problema: il giudice che controlla non è un giudice terzo, secondo quanto prescritto dall'articolo 111 della Costituzione.

Sotto questo profilo, il tema delle captazioni delle comunicazioni tra privati si inserisce purtroppo in un contesto politico sempre più dominato da spinte emergenziali, culture giustizialiste ed impostazioni ideologiche. Tutti fattori che dal 1990 in poi hanno costantemente bloccato ogni

serio progetto complessivo di riforma della giustizia. Leggi disordinate, sentenze costituzionali involutive, prassi processuali fuori dalla legalità del sistema e incurie gravi per gli apparati giudiziari hanno prodotto effetti di sempre maggiore inefficienza e dequalificazione della giurisdizione.

Un tale stato di profonda crisi richiederebbe interventi immediati, soprattutto sul piano delle risorse e della gestione, ma anche l'avvio improcrastinabile dell'elaborazione di una riforma organica della giustizia: senza una tale opera, che veda coinvolte in modo costruttivo tutte le componenti del mondo della giustizia, è illusorio e politicamente miope pensare di uscire da una situazione tanto degradata.

A fronte di una crisi così profonda, non si è vista l'azione riformatrice del Governo, a partire dall'approvazione della legge sulla sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato (il cosiddetto « Lodo Alfano »), si è purtroppo dimostrata inadeguata, disorganica e, a volte, contraddittoria.

In particolare, l'approvazione del decreto-legge n. 143 del 2008, recante norme sull'efficienza del sistema giudiziario, invece di risolvere il problema della insufficienza dell'organico dei magistrati destinati alle funzioni giudiziarie, di fatto lo ha aggravato aumentando l'abnorme numero dei magistrati cosiddetti « fuori ruolo », problema che sempre più dunque continuerà a dilagare nel nostro Paese inquinando politica e magistratura.

Inoltre, sul problema della sicurezza sono stati prospettati interventi legislativi non inquadrati in una visione generale e quindi senza tener conto delle ricadute sul processo penale e sui suoi ultimi margini di tenuta.

Il disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini, infatti, contiene una serie di rilevanti interventi nel settore penale (si pensi alla criminalizzazione dell'ingresso illegale dell'extracomunitario nel territorio dello Stato), nel codice di rito (cita, tanto per far due esempi, alle modifiche apportate all'articolo 275, comma 3 del codice di procedura penale e a quelle incidenti sul

rito direttissimo) e nell'ordinamento penitenziario (si riferisce in particolare, ma non solo, alla novella sull'articolo 41-*bis*) francamente preoccupanti. Da questo punto di vista occorrerà forse ribadire: in primo luogo che i principi costituzionali valgono e devono valere per tutti. Ogni tentativo di radicare, specie con disposizioni estemporanee e disorganiche, doppi binari, differenziazioni di sistemi sanzionatori, probatori e di custodia cautelare tali da aggravare il percorso processuale di alcuni imputati o per alcuni reati è inaccettabile, oltre che inutile in termini criminologici. In secondo luogo, che l'efficienza giudiziaria non può compromettere la « qualità » del processo. Se l'accertamento dei fatti deve avvenire in tempi ragionevoli, deve però anzitutto svolgersi in modo qualitativamente adeguato alle necessità, e ciò significa celebrazione di processi equi, non frettolosi e sommari al solo fine di « dare esempi » o di « eliminare l'arretrato ». In terzo luogo, che le leggi di ordinamento penitenziario, a cominciare dalla legge Gozzini, sono un baluardo di civiltà giuridica intangibile, poiché efficace strumento di recupero sociale in conformità ai valori costituzionali. Da questo punto di vista l'attuale Esecutivo deve semmai interrogarsi sulla schizofrenia culturale di difendere talvolta le garanzie (magari solo per certe categorie di imputati) e poi scardinarle per certi reati o per certi imputati.

Anche sul fronte della lotta al sovrappollamento carcerario, invece di ripensare completamente il sistema, si è scelto di percorrere la strada più semplice della costruzione di nuovi istituti di pena. Tutti i progetti di costruzione di nuove carceri verranno finanziati, grazie ad una opportuna modifica legislativa, saccheggiando le risorse economiche della Cassa delle Ammende. Tutto ciò comunque non risolverà certo il problema, anche perché il numero dei detenuti si ridurrà drasticamente solo quando calerà il numero delle sanzioni penali e verranno potenziate le sanzioni sostituite al carcere e le misure alternative alla detenzione.

Nell'ambito di questi esempi, anche la modifica della disciplina delle intercettazioni telefoniche sembra ispirata a visuali limitate (la necessità di impedire illegittime pubblicazioni), senza farsi carico di come questo indispensabile intervento legislativo debba inserirsi nel più ampio panorama dei mezzi investigativi e della formazione della prova, nel dovuto rispetto e temperamento di tutte le esigenze in campo.

Pertanto, a fronte di un sistema giudiziario in totale disfacimento, lungi dal continuare a coltivare interventi settoriali adottando un atteggiamento rinunciatorio rispetto a un impegno forte di riforma organica della giustizia, occorre dar subito corso ad un ampio confronto parlamentare su quelle riforme organiche della giustizia indicate nella risoluzione approvata a gennaio alla Camera: abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, separazione delle carriere come riforma che nobilita funzione e ruolo del giudice e migliora la qualità del processo accusatorio; riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e della magistratura fuori ruolo per salvaguardare dalle invasioni di campo, tutelando il principio della separazione dei poteri; responsabilità civile dei magistrati, ristrutturazione garantista del codice di procedura penale, modulando anche interventi che incidono sui tempi del processo senza sacrificare le garanzie e nuovo codice penale capace di attuare una seria ed effettiva razionalizzazione delle fattispecie criminali.

La posta in gioco è molto elevata. Non vi è dubbio che la delineazione dei contenuti di una riforma così importante richieda tempi e riflessioni di grande momento,

Si dichiara convinta che le motivazioni che portano i radicali ad essere contrari al disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali, sono diverse da quelle di tutte le opposizioni presenti in Parlamento. E non certo per il gusto di distinguersi: più semplicemente perché di giustizia i radicali se ne sono sempre occupati partendo dal vissuto delle persone e avendo a cuore tanto i principi

garantisti quanto quelli di governo delle situazioni e convinti che dal rispetto delle regole – in primo luogo da parte delle istituzioni – a trarne vantaggio siano i cittadini, a partire da quelli più deboli e indifesi.

D'altra parte, continuare a procedere con provvedimenti settoriali come quello in corso sulle intercettazioni o quelli relativi al lodo Alfano o al legittimo impedimento, fa parte di un modo irrazionale di procedere ingaggiando una sorta di guerriglia fra poteri dello Stato, senza affrontare i nodi di fondo che ci sono e semplicemente per mettersi al riparo dai procedimenti in corso e da quelli che potrebbero essere aperti.

Nel disegno di legge che ritorna alla Camera dopo le modifiche apportate dal Senato, intanto si potrà procedere con emendamenti solo per le parti che sono state cambiate dal Senato: il resto non si può toccare.

Guido MELIS (PD) evidenzia come oggi sia stata pubblicata un'agenzia di stampa dalla quale risulta che Frank La Rue, esperto delle Nazioni Unite specializzato in libertà d'espressione, abbia dichiarato che il disegno di legge italiano per limitare la pubblicazione delle intercettazioni deve essere accantonato o rivisto, e che le pene per i giornalisti e gli editori che pubblicano informazioni prima di un processo sono sproporzionate. Rileva come ormai tutte le autorità abbiano espresso preoccupazione per il provvedimento e come lo stesso sia stato criticato anche nel contesto internazionale.

Illustra quindi un elenco di inchieste nelle quali, applicando la disciplina in esame, non sarebbe stato possibile accertare la commissione di gravi reati, e lo deposita in Commissione affinché sia a disposizione di tutti i commissari. Sottolinea come, fra le inchieste elencate, ve ne siano talune anche contro la propria parte politica.

Ritiene che il provvedimento non attui correttamente il bilanciamento fra i vari interessi costituzionali in gioco, essendo troppo marcata la tutela della riserva-

tezza, sottolineando come, se la soglia della tutela di quest'ultima viene mantenuta troppo alta, si rischia di bloccare molte indagini per gravi reati.

Auspica che gli emendamenti del Governo possano tenere conto dei rilievi delle opposizioni e che si possa approvare un provvedimento dal quale non traspaia un cedimento dello Stato sul piano della sicurezza e della lotta contro la criminalità, poiché ciò produrrebbe effetti rovinosi.

Donatella FERRANTI (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, rende noto di avere oggi trasmesso alla presidenza della Commissione, a nome del proprio gruppo, una lettera con la quale, in base all'articolo 79, comma 4, lettera b) del Regolamento, si sottolinea l'esigenza di verificare la compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Trattato sull'Unione europea. Nella lettera si chiede quindi, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, che la Commissione investa il Governo di una formale richiesta di fornire un a scheda tecnica sulla compatibilità comunitaria del testo in esame, e si preannuncia la richiesta del parere del Comitato per la legislazione.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che la richiesta formulata dall'onorevole Ferranti desti perplessità e che, comunque, non possa rientrare nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 5, del Regolamento. Con riferimento all'elenco depositato dall'onorevole Melis, ritiene che sarebbe stata opportuna una previa, seria ed attenta verifica dei casi nella stessa indicati in relazione alla disciplina in esame.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea come quella presentata dall'onorevole Ferranti sia una legittima richiesta formulata dall'opposizione, anche in considerazione della natura ormai prevalentemente transnazionale delle forme più pericolose di criminalità.

Federico PALOMBA, *presidente*, assicura all'onorevole Ferranti che la richiesta

da lei presentata sarà valutata nel corso del prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 15 di oggi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta comincia alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. Atto n. 217.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato il 7 luglio 2010.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 luglio 2010*).

Manlio CONTENUTO (PdL) sottolinea la continua opera di rafforzamento delle iniziative di contrasto alla criminalità mafiosa perseguita dal Governo, in cui si inserisce anche il regolamento all'esame della Commissione. In relazione all'articolo 2, ritiene di segnalare come il rinvio alla figura del prefetto rischi di poter creare qualche disagio in relazione all'esistenza di uno specifico dovere di iniziativa in materia. Potrebbe risultare utile

precisare che la figura del prefetto cui compete « principalmente » l'iniziativa, è quello del luogo in cui l'opera o la fornitura debbono essere realizzate. Si tratterebbe, insomma, di verificare l'opportunità di insistere un criterio che possa orientare l'applicazione del regolamento nel modo migliore.

Esprime apprezzamento per la previsione dell'audizione dell'interessato evidenziando, però, l'esigenza di prevedere la possibilità, da parte dell'audito, di avvalersi dell'assistenza tecnica e ciò anche in considerazioni delle conseguenze che possano derivare all'impresa in esito al procedimento.

Rileva, quindi, che nel regolamento potrebbe essere inserita, anche in un secondo tempo, la banca dati prevista dal recente disegno di legge sul testo unico delle disposizioni antimafia.

Si domanda, infine, se non sia il caso, anche in prospettiva futura, di istituire un procedimento volto alla eliminazione di eventuali informazioni che risultassero infondate od erronee alla luce dei fatti meglio accertati o sopravvenuti.

Conclude auspicando che le modifiche a provvedimenti legislativi evitino di sollevare questioni interpretative a causa della formulazione non del tutto ineccepibile.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 luglio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3291-bis di iniziativa del Governo: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno », risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010.

Avverte altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 7 luglio scorso ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Il 5 luglio scorso si è svolta in Assemblea la discussione generale. Il giorno successivo il testo è stato rinviato in Commissione, in quanto, nel frattempo, si sono realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa. Pertanto, il medesimo giorno, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, onorevole Alfonso Papa, impossibilitato per il momento a partecipare alla seduta, si rimette alla relazione svolta dal medesimo in As-

semblea, avvertendo che è intenzione del relatore presentare un emendamento per venire incontro ad una condizione posta dal Governo per il trasferimento di sede. In particolare all'articolo 1, comma 7, terzo periodo si dovrà sostituire la parola « sentita » con le parole « d'intesa con ».

Intervengono nella discussione sulle linee generali gli onorevoli Antonio DI PIETRO (IdV), Rita BERNARDINI (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Donatella FERRANTI (PD), Anna ROSSOMANDO (PD) e Marilena SAMPERI (PD).

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull'ordine dei lavori.

Alfonso PAPA (PdL) rinuncia ad intervenire in replica.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO interviene in replica.

Carolina LUSSANA, *presidente*, dichiara pertanto conclusa la discussione sulle linee generali.

Propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo del disegno di legge all'ordine del giorno, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di mercoledì 21 luglio 2010. Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010 — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva come il testo unificato in esame, che consta di tre articoli, reca disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati

Il provvedimento, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione delle suddette società.

Ci si pone, quindi l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che sono quasi « *off-limits* » per le donne. E ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che *sull'affectio societatis* dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare.

Questi ultimi sono aspetti che avrebbero dovuto rendere le società quotate più aperte a una selezione del personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente e spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. Con il provvedimento in esame, perciò, si intende apportare un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate.

Passando all'esame delle singole disposizioni, si segnala che l'articolo 1 introduce un comma 1-ter nell'articolo 147-ter del TUF in base al quale si stabilisce essenzialmente che: lo statuto preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (riferendosi quindi sia alle donne che agli uomini); il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti; il riparto si applichi per tre mandati consecutivi; qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto, i componenti eletti decadano dalla carica.

Il descritto meccanismo viene poi sostanzialmente esteso al consiglio di gestione ed al consiglio sindacale delle società in questione.

L'articolo 2 stabilisce che le citate disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 dispone che le disposizioni in esame si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni

ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati

Osserva che l'apposizione di un limite alla libertà negoziale tramite l'imposizione di una clausola statutaria che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, può essere considerato un intervento adeguato e condivisibile rispetto alla finalità di garantire che vi sia una pari opportunità fra generi, intesa quale parità delle condizioni e del « punto di partenza » per accedere alle cariche societarie.

Suscita, tuttavia, talune perplessità la sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statutari non produca, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge.

Le perplessità, segnatamente, riguarda gli effetti della sanzione della decadenza in relazione all'eventuale lacunosità dei meccanismi elettivi previsti dallo statuto (composti dalla clausola di cui all'articolo 1 e dalle altre clausole che presiedono alle operazioni elettorali, che con la prima dovranno essere necessariamente coordinate). In tale ipotesi potrebbe essere difficile costituire o ricostituire gli organi societari, senza prima procedere ad una modifica dello statuto che renda effettiva la clausola in questione e garantisca le prescritte proporzioni tra i generi. Il che potrebbe anche comportare serie difficoltà operative per le società, in taluni casi estremi nei quali si frapponessero degli ostacoli alla modifica dello statuto.

Appare quindi opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di eliminare la sanzione della decadenza degli eletti o, comunque, di prevedere ade-

guati meccanismi di controllo che garantiscano a monte l'adeguatezza della clausola statutaria di cui all'articolo 1.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 7*).

Carolina LUSSANA (LNP) in considerazione della particolare rilevanza del provvedimento, chiede al relatore ulteriori chiarimenti sulle perplessità da lei manifestate in ordine allo stesso.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, pur condividendo i principi ispiratori del provvedimento, ribadisce come la sanzione della decadenza degli eletti possa, in relazione a clausole statutarie che non siano formulate in modo adeguato allo scopo, che è quello di garantire negli organi direttivi delle società quotate la proporzione tra i generi legislativamente prestabilita, creare degli ostacoli al corretto funzionamento delle società medesime. In tal caso, infatti, potrebbe risultare difficile, se non impossibile, costituire o ricostituire gli organi direttivi delle società, a meno che non si modifichi lo statuto. Ricorda, d'altra parte, come talvolta possano fraporsi ostacoli di vario genere anche alla modifica dello statuto. Ritiene quindi opportune una seria riflessione sull'opportunità di mantenere la sanzione della decadenza e, in ogni caso, la previsione di forme di controllo che garantiscano a monte l'efficacia della clausola di cui al comma 1 del provvedimento e, più in generale, del complesso delle clausole statutarie che presiedono alle elezioni degli organi direttivi delle società in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-03095 Rao: Su questioni relative al personale femminile di polizia penitenziaria presso la casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La razionalizzazione del personale di polizia penitenziaria all'interno dei diversi istituti del Paese costituisce una delle primarie esigenze che questa Amministrazione è impegnata ad affrontare.

L'insufficienza del personale, così come oggi segnalata dagli On. interroganti per la Casa Circondariale femminile di Rebibbia, rappresenta, infatti, una problematica comune alla maggior parte degli istituti penitenziari del Paese, rispetto alla quale le soluzioni al vaglio per assicurare al personale condizioni lavorative meno stressanti, spaziano dal potenziamento di organico, alla rimodulazione in chiave dinamica del concetto di « servizio ».

Per quanto riguarda l'istituto femminile di Rebibbia, preciso che alla data del 23 giugno 2010 – secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – sono presenti, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita, 58 unità maschili (a fronte di una previsione di 36 unità) e 119 unità femminili (a fronte di una previsione di 198 unità). Tra le unità femminili, diverse risultano esonerate dallo svolgimento dei turni notturni perché ultracinquantenni o perché mono affidatarie, ovvero perché beneficiarie ai sensi della legge 104/92.

Tale situazione trova, tuttavia, un contemperamento nell'esubero tabellare di unità maschili attualmente in servizio in istituto, le quali possono, con il significativo apporto lavorativo da loro offerto, sopperire alla carenza di organico femminile, nei limiti consentiti dalle norme.

Per di più, a tale dato, deve essere affiancato quello relativo al « personale amministrato » che, con le 256 unità pre-

senti, a fronte delle 234 previste con decreto ministeriale dell'8 febbraio del 2001, risulta di gran lunga superiore all'organico predeterminato.

Tale situazione di divario tra personale amministrato e forza presente in Istituto, si giustifica, infatti, soltanto in virtù del ruolo, da tempo assolto dall'istituto femminile romano, di « luogo di assegnazione amministrativa di personale » per sedi di servizio come Dipartimento, Provveditorato regionale ed altri Uffici ministeriali, prive di pianta organica: qualora, infatti, fosse disposto il rientro in Istituto di tutto il personale distaccato altrove, si assisterebbe ad una condizione di sovrannumero decisamente abnorme.

Detto ciò, rappresento che è al vaglio della competente Direzione Generale una ipotesi di rientro alle attività d'istituto del personale distaccato in uscita. Tale rientro non potrà tuttavia prescindere dalla valutazione analitica dei compiti che quel personale espleta presso l'attuale sede di impiego, al fine di evitare che si determinino disservizi nella sede di distacco, senza che ne derivino benefici effettivi per la struttura di destinazione.

Comunico, inoltre, che a breve, in attesa della programmata assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria prevista dal cosiddetto piano carceri – da cui è auspicabile discenderanno effetti positivi per tutte le carceri italiane – si provvederà ad assegnare alla C.C. di Rebibbia 3 unità di personale, individuate dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria, a conclusione del 161° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria.

ALLEGATO 2

5-03092 Cavallaro: Sulle carenze di organico del Tribunale di Macerata.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Cavallaro, voglio evidenziare che in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001 (realizzati con DD.MM. 23 gennaio 2003, 7 aprile 2005, 17 settembre 2007 e decreto ministeriale 8 aprile 2008), la pianta organica del Tribunale di Macerata è stata ampliata in ragione di 2 posti di giudice. Allo stato, pertanto, detta pianta organica prevede 14 posti di giudice, 1 posto di Presidente del Tribunale ed uno di Presidente di sezione.

Le determinazioni assunte al riguardo dal Ministro sono state, peraltro, condivise dal Consiglio Superiore della Magistratura che, in occasione dei pareri resi in sede di predisposizione degli interventi di ripartizione, non ha ritenuto di segnalare la necessità di incrementi di maggiore consistenza.

Eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico dell'ufficio in questione saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008).

In proposito, tuttavia, si evidenzia che la limitata disponibilità di risorse, già parzialmente assegnate con decreti ministeriali 5 e 17 febbraio, 18 marzo e 14 aprile 2010 in funzione di rilevate situazioni emergenziali, rende necessario operare un'attenta analisi delle esigenze di ciascun ufficio, secondo valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponi-

bili, nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie.

Per quanto attiene, invece, alle problematiche inerenti al fabbisogno di personale amministrativo, cui fa diretto riferimento l'interrogante, si evidenzia, preliminarmente, che ogni valutazione in merito alle necessità dei singoli uffici non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto delle dotazioni organiche complessive, sulla cui recente evoluzione appare quindi opportuno fornire un breve cenno.

Al di là delle riduzioni già operate nel corso degli ultimi anni in attuazione di specifiche disposizioni legislative (vedasi, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 e il relativo provvedimento attuativo decreto ministeriale 8 marzo 2007), in base al decreto legge n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento», nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.

Il Ministero della Giustizia ha tempestivamente attivato, con nota a firma dell'On. Ministro del 6 agosto 2008, successivamente integrata con nota del 6 novembre 2008, la procedura di ridetermina-

zione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da realizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio al fine di non incorrere nella sanzione prevista dal già citato articolo 74, comma 5.

La proposta di rimodulazione predisposta e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge 133/2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata elaborata per assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di *part-time* obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2), ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti; ciò, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che, da tempo, opera nell'Amministrazione ed il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo n. 240/2006, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.

In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, che ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei Conti, avvenuta il 26 gennaio 2009.

Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010 (e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero n. 5, del 15 marzo 2010), si è quindi provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei

contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

All'applicazione del criterio proporzionale, tenuto conto, tuttavia, della disomogeneità delle riduzioni previste per le singole professionalità e posizioni economiche, sono stati apportati correttivi idonei a sanare le più evidenti incongruenze determinatesi per gli uffici superiori di primo e secondo grado (Corti di appello, Tribunali ed i corrispondenti uffici requirenti), proprio in virtù dell'articolazione delle rispettive piante organiche, strutturate in modo complesso, con la presenza di figure professionali tecniche e di elevati contingenti nell'ambito delle posizioni economiche apicali.

Per tali uffici si è, quindi, provveduto a correggere l'applicazione del criterio proporzionale in funzione del tendenziale raggiungimento di un valore corrispondente alla riduzione complessiva della dotazione nazionale (pari, come detto, al 7 per cento).

Oltre ai predetti correttivi di carattere generale, sono state previste specifiche deroghe, in funzione di specifiche situazioni rilevate all'esito dell'indagine condotta in ordine ai fabbisogni delle singole strutture.

Sulla scorta di tali valutazioni, per l'ufficio in questione si è ritenuto di mitigare l'applicazione del criterio proporzionale, realizzando, per la sede circoscrizionale, una riduzione complessiva pari al 6 per cento della pregressa dotazione (passata da 63 a 59 unità, escluso il dirigente), mentre nessuna decurtazione è stata prevista per la sede di Civitanova Marche (che, pertanto, ha mantenuto la pregressa consistenza organica, pari a 9 unità), pur dovendosi necessariamente tener conto della differente articolazione dei contingenti nazionali nell'ambito delle diverse aree e fasce retributive, nei termini sopra sinteticamente delineati.

Le determinazioni complessivamente assunte, nell'ambito del quadro generale sopra descritto, testimoniano l'attenzione

che il Ministero riserva alle esigenze funzionali della struttura giudiziaria in questione.

Con riferimento al Tribunale di Macerata e ai dati riportati dall'interrogante, va ribadito che la pianta organica dell'Ufficio, per effetto dei tagli operati con decreto ministeriale 5 novembre 2009, è stata ridotta di 4 posti, passando da 64 a 60, compresa la posizione dirigenziale.

Per ciò che concerne i comandi si rileva che essi, allo stato, costituiscono lo strumento di intervento più immediato per sopperire ai vuoti degli organici.

Giova sottolineare, infatti, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07 (successivamente modificato), ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari, mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche

amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Conformemente a tale previsione normativa è stato quindi possibile attivare il comando di due dipendenti comunali di categoria corrispondente alla posizione economica B3 del comparto ministeri.

Per quanto riguarda, infine, le unità attualmente distaccate nella sezione di Civitanova Marche di cui fa menzione l'interrogante, va precisato che si tratta di applicazioni in ambito distrettuale che esulano dalla competenza, del Ministero.

Si tratta, infatti, di applicazioni disposte ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007, che consentono al Presidente della Corte d'Appello di Ancona di fronteggiare le esigenze temporanee degli uffici sotto ordinati.

ALLEGATO 3

5-01323 Zucchi: Sulla carenza di organico dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Zucchi devo rilevare che, effettivamente, l'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia è caratterizzato da problemi riferibili alla carenza di personale del servizio sociale.

Il numero degli operatori attualmente assegnati, infatti, risulta ridotto rispetto alla previsione organica e tale circostanza influisce, indubbiamente, sull'adempimento dei procedimenti di servizio relativi alla gestione dei condannati in esecuzione penale esterna. Va considerato, invero, che a fronte delle 21 unità di personale previste in pianta organica, allo stato ne risultano presenti 7, di cui due in regime di lavoro a tempo parziale.

Detta situazione, peraltro, non è agevolata dal tendenziale aumento dei carichi di lavoro che si è registrato nell'ultimo biennio e dalla carenza di personale amministrativo e contabile.

Il quadro relativo all'U.E.P.E. di Pavia si inserisce, come è noto, in una situazione più generale che riguarda la tendenziale riduzione del personale in servizio in ambito nazionale, determinata sia dalle misure di razionalizzazione e riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni adottate con recenti disposizioni normative, finalizzate al contenimento della spesa pubblica, sia dal blocco della mobilità tra Amministrazioni che, in passato, aveva consentito il transito degli assistenti sociali dei servizi territoriali all'Amministrazione della Giustizia.

A quest'ultimo riguardo rappresento che già nel 2006 aveva avuto conclusione

un piano di mobilità, poi sospeso dall'ufficio Centrale del Bilancio, in sede di visto di controllo, per la mancanza delle risorse finanziarie necessarie, che avrebbe portato all'integrazione dell'organico degli assistenti sociali di 1 unità proprio nell'ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia e di 7 unità complessive nei corrispondenti Uffici della Regione Lombardia (precisamente presso le sedi di Milano, Como e Brescia).

L'abolizione del fondo di mobilità, istituito con la legge n. 266 del 2005, avvenuto con la successiva Legge Finanziaria e la conseguente impossibilità da parte del Ministero della Giustizia di accantonare risorse da destinare a tale scopo, tenuto conto delle ulteriori limitazioni imposte dalla circolare n. 4 emanata in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 18 aprile 2008, finalizzate al contenimento della spesa pubblica generale, hanno – di fatto – reso impraticabile la strada della mobilità intercompartimentale.

Pertanto, allo stato, i provvedimenti già predisposti sono sospesi, in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica autorizzi l'Amministrazione all'assunzione di parte delle suddette unità per le quali è stata avanzata un'ulteriore richiesta, ai sensi dell'articolo 66 comma 6 della legge n. 133/2008.

Intendo segnalare, peraltro, che vengono valutate sempre favorevolmente le richieste di mobilità compartimentali. A breve, non appena si addiverrà alla ride-

terminazione delle piante organiche, sarà richiesta l'autorizzazione per bandire un concorso per assistenti sociali.

Per completezza di informazione intendo porre in evidenza che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha avviato un monitoraggio, su base na-

zionale, per individuare le sedi ambite dagli assistenti sociali attualmente in servizio.

Posso assicurare che, all'esito di tale monitoraggio, le eventuali richieste aventi ad oggetto la sede di Pavia saranno valutate con la dovuta attenzione.

ALLEGATO 4

5-03136 Tenaglia: Sul programma di ristrutturazione e riqualificazione degli uffici giudiziari de L'Aquila e di Chieti a seguito del terremoto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Tenaglia, voglio innanzi tutto rammentare che la notte del 6 aprile 2009 la città dell'Aquila è stata colpita da un terremoto distruttivo che ha fatto crollare, fra gli altri edifici, anche il « palazzo di giustizia », che ospitava la Corte di Appello e la Procura Generale, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica, il Tribunale di Sorveglianza, oltre gli uffici UNEP, della Polizia giudiziaria e del Consiglio dell'ordine forense.

In conseguenza dell'emergenza, hanno assunto inedito e prioritario rilievo i problemi connessi alla logistica, per garantire la prosecuzione dell'esercizio della funzione giurisdizionale nelle aree colpite dal sisma.

Si è subito avvertita la necessità di un intervento sinergico del CSM, del Ministero della Giustizia, della Protezione civile con le sue strutture tecnico-operative (VV.FF., Provveditorato interregionale per le OO.PP, Forze militari eccetera), della Regione e del Comune, per far fronte al collasso che aveva colpito l'apparato organizzativo, materiale e umano, del capoluogo del distretto giudiziario abruzzese.

In alcuni locali del Tribunale per i Minorenni, rimasti indenni, sono stati allestiti i presidi degli uffici giudiziari colpiti dal sisma e sono stati trattati i procedimenti che, per l'urgenza, erano sottratti alla sospensione disposta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 2009.

Sistemata e resa agibile una ex caserma della Guardia di Finanza in località Bazzano, grazie al fattivo intervento del Ministro della Giustizia e dell'Amministra-

zione comunale, quasi tutti gli Uffici giudiziari della città dell'Aquila (Corte di appello, Procura Generale, Tribunale e Procura della Repubblica, UNEP, Polizia giudiziaria e Ordine forense), alla data del 28 maggio 2009 vi hanno trovato provvisoria collocazione, pur nella consapevolezza, da parte di tutti i protagonisti della vita giudiziaria, della insufficienza dell'area e degli spazi messi a disposizione.

Conseguentemente, si è subito profuso uno straordinario impegno nella progressiva riorganizzazione dell'apparato logistico-amministrativo degli uffici, provvedendosi a recuperare i fascicoli, gli arredi e le attrezzature rimasti nel vecchio palazzo di giustizia e ad acquisire server, scanner, computer, stampanti, fotocopiatrici e fax.

Si è, nel contempo, progettata e progressivamente realizzata – fino ad oggi – ad opera soprattutto della organizzazione del Dipartimento della Protezione civile e dell'Amministrazione comunale, l'edificazione di nuovi spazi necessari per assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi nell'area della ex caserma di Bazzano, mediante la realizzazione di un ampio parcheggio esterno e di plurimi moduli destinati alle cancellerie, aule di udienza, archivi, servizio di vigilanza e, a breve, bar e sportello bancario.

In tal modo, l'intera attività giudiziaria e giurisdizionale, in virtù delle tante forme di solidarietà provenienti dal distretto e dell'encomiabile spirito di sacrificio dimostrato da magistrati, avvocati e dal personale di cancelleria, è stata riavviata ed è regolarmente ripresa già a partire dal 16 settembre 2009.

In una prospettiva di medio termine, con le opportune sinergie già sperimentate nei mesi immediatamente successivi al terremoto, e proseguendo nella leale collaborazione fra le Istituzioni dello Stato, ha preso concreta consistenza, tecnica e finanziaria, l'ambizioso progetto di realizzazione della « cittadella giudiziaria » nel centro della città dell'Aquila, tra via XX Settembre e viale della Stazione, comprensiva:

della palazzina della stazione ferroviaria di Pile, dove, fin dal mese di marzo 2010, si sono già sistemati gli uffici della Procura Generale all'esito delle opere di ristrutturazione eseguite dal Provveditorato interregionale per le oo.pp.;

dell'adiacente struttura circolare, già dell'Archivio di Stato, da completare verosimilmente entro la primavera 2011 e da destinare agli uffici della Corte d'appello;

del vecchio palazzo di giustizia, da recuperare e ristrutturare entro giugno 2012, destinandolo agli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica, del Tribunale di sorveglianza, dei Giudici di pace, nonché agli uffici della Polizia giudiziaria, dell'UNEP e del Consiglio dell'Ordine forense.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria e il crono-programma delle varie fasi di realizzazione delle opere, il competente Dipartimento del Ministero ed il Presidente della Corte di Appello dell'Aquila vigilano costantemente sugli sviluppi concreti, in quanto, tenuto conto dello stato avanzato delle procedure e dell'imminente inizio dei lavori, è indispensabile poter disporre con immediatezza dei fondi stanziati dal C.I.P.E. con deliberazione n. 82/2009, pari a euro 30.000.000 per il palazzo di giustizia e euro 3.000.000 per l'edificio destinato alla Corte d'appello.

Un programma di lavori, quindi, di straordinario rilievo per il capoluogo del distretto, che, con la spinta propulsiva del Ministero della Giustizia, la vigilanza del Presidente e del Procuratore Generale

della Corte d'appello ed il costante supporto della Prefettura, vede coinvolte le strutture del Commissario straordinario per la ricostruzione, della Regione, del Comune e – soprattutto – del Provveditorato interregionale per le oo.pp., in un comune impegno di programmazione e realizzazione delle opere, con l'obiettivo di rendere funzionale l'intero complesso nel giugno 2012, così da assicurare la transizione dell'amministrazione della giustizia nel distretto abruzzese dall'attuale insediamento precario alla « cittadella giudiziaria ».

Passando ad esaminare, poi, la situazione riguardante l'edilizia giudiziaria di Chieti posso far presente quanto segue.

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, che ha reso inagibile una parte del Palazzo di Giustizia di proprietà della Provincia, sito in piazza Vittorio Emanuele n. 1, ove avevano sistemazione gli uffici del Tribunale, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero ha chiesto al Comune di Chieti, con nota del 22 maggio 2009, alla quale, peraltro, non è stato mai dato riscontro, di fornire notizie e aggiornamenti sia sullo stato dell'edificio che sulle iniziative intraprese o da intraprendere per assicurare il servizio dell'attività giudiziaria nella città di Chieti.

Con successiva nota del 20 luglio 2009 il Presidente del Tribunale di Chieti evidenziava al citato Dipartimento la situazione degli Uffici Giudiziari cittadini, segnalando che era stato temporaneamente preso in locazione un immobile retrostante l'attuale Tribunale, anch'esso di proprietà della Provincia, dove era stato trasferito parte del personale che operava nel settore dell'edificio divenuto inagibile, mentre il resto del personale era stato sistemato nei locali ancora agibili della vecchia struttura.

Il Presidente del Tribunale, oltre a rendere note le difficoltà riscontrate sia dall'Amministrazione Comunale che dai vertici giudiziari nel reperire soluzioni logistiche più idonee – difficoltà aggravate dalla circostanza dell'avvicendamento delle autorità amministrative locali – faceva altresì presente di avere interessato

della questione, nel giugno 2009, il Ministero per le Infrastrutture – Provveditorato – per le Opere Pubbliche, che gestisce i fondi messi a disposizione dal Governo per gli edifici di pubblico interesse danneggiati a causa del terremoto.

Quanto, poi, alle competenze e alle possibilità di intervento diretto del Ministero della Giustizia; va rilevato, nel caso concreto, che le risorse disponibili per l'edilizia giudiziaria sono esaurite, non essendovi stato alcun rifinanziamento, negli ultimi anni, dei relativi fondi presso la

Cassa Depositi e Prestiti e, pertanto, appare allo stato preclusa la possibilità di finanziare opere di edilizia giudiziaria in favore degli uffici giudiziari menzionati.

L'unica iniziativa, ad oggi, possibile è l'acquisizione in locazione, da parte del Comune, di nuove strutture dove dare adeguata sistemazione agli uffici giudiziari.

A questo proposito, concludo segnalando che il canone di locazione potrà essere inserito nel rendiconto annuale ai fini del contributo statale di cui alla legge 392/41.

ALLEGATO 5

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.
(Testo unificato C. 41 Brugger e abb.).**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

a) l'articolo 8 detta una disposizione relativa alle controversie scaturenti dalla compravendita di beni gravati da usi civici;

b) la predetta disposizione si riferisce non a tutti gli usi civici sul territorio nazionale, ma solo a quelli presenti nei comuni montani;

c) in caso di alienazione di un immobile gravato da oneri non apparenti che ne diminuiscano il libero godimento e non siano stati dichiarati nel contratto, le relative controversie sono definite in via generale applicando la disciplina civilistica in tema di responsabilità contrattuale e di contratto di compravendita, con particolare riferimento all'articolo 1489 del codice civile;

d) in relazione alla citata fattispecie, la generale disciplina civilistica, integrata

da una consolidata giurisprudenza, prevede in modo completo ed esaustivo le azioni esperibili, i presupposti della responsabilità del venditore, la ripartizione dell'onere della prova, i criteri per la liquidazione del danno effettivamente subito dall'acquirente e per determinare l'entità dell'eventuale riduzione del prezzo della compravendita;

e) tali considerazioni inducono a ritenere che Commissione di merito debba verificare se la disposizione in questione non sia superflua e se non contenga una disciplina disarmonica rispetto alla norme civilistiche applicabili in via generale alla fattispecie di compravendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 8.

ALLEGATO 6

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.**TESTO BASE**

ART. 1.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effetti-

vità del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La

relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al secondo comma:

1) le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque »;

2) la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

ART. 3.

(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter è aggiunto il seguente:

« 11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

ART. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » sono inserite le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte

disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: « , 212 » è soppressa.

ART. 5.

(Relazione alle Camere).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società
quotate in mercati regolamentati.
(Testo unificato C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca).**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,

rilevato che:

a) l'apposizione di un limite alla libertà negoziale tramite l'imposizione di una clausola statutaria che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, può essere considerato un intervento adeguato e condivisibile rispetto alla finalità di garantire che vi sia una pari opportunità fra generi, intesa quale parità delle condizioni e del « punto di partenza » per accedere alle cariche societarie;

b) suscita, tuttavia, talune perplessità la previsione della sanzione della decadenza dalla carica di tutti i componenti eletti, qualora il meccanismo di elezione degli organi statutari non produca, in concreto, le proporzioni tra i componenti dei generi prestabilite dalla legge.

c) le perplessità, segnatamente, riguardano i possibili effetti della sanzione della decadenza sull'operatività della società quotata in borsa ove si rivelassero

lacunosi i meccanismi elettivi previsti dallo statuto (composti dalla clausola di cui all'articolo 1 e dalle altre clausole che presiedono alle operazioni elettorali, le quali, in seguito all'entrata in vigore del provvedimento, dovranno essere necessariamente coordinate con la prima); in tale ipotesi potrebbe essere difficoltoso costituire o ricostituire gli organi societari, senza prima procedere ad una modifica dello statuto che renda effettiva la clausola di cui all'articolo 1; si potrebbero inoltre ipotizzare delle difficoltà operative ancora più serie nei casi, estremi, nei quali si frapponessero degli ostacoli anche alla necessaria modifica dello statuto;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1, comma 1, capoverso « 1-ter », quarto periodo o, comunque, di prevedere adeguati meccanismi di controllo preventivo che garantiscano l'adeguatezza della clausola statutaria di cui all'articolo 1.